



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

ABUSI DI MERCATO

1) La condotta tipica.

L'art. 25-sexies del decreto richiama le fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinate nel nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del D.Lgs. 58/98 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (cd. TUF).

Si descrivono di seguito le singole fattispecie di reato richiamate:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata"); c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti insider primari.

In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF estende i divieti delle condotte sopra indicate a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose – c.d. criminal insider (è il caso ad esempio del "pirata informatico").

- *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio operativo).

In questa fattispecie sono compresi anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)*

Tale ipotesi di illecito amministrativo si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa in quanto non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre, i divieti sanciti dall'art. 187-bis TUF (che ricalcano le condotte di cui all'art. 184 TUF) trovano applicazione non solo nei confronti dei c.d. insider primari e dei criminal insider (al pari della disciplina penalistica), ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che entrando in possesso di una informazione, conoscevano o potevano conoscere in base all'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (insider secondario).

Ai fini dell'applicazione della normativa il semplice tentativo è equiparato alla consumazione.

- *Manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)*

Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

ricomprende come fattispecie, non tassative: a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

La disciplina dell'insider trading è correlata alla nozione di informazione privilegiata che, ai sensi dell'art. 181 TUF, è l'informazione che sia: di carattere preciso, non ancora resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

2) Aree a rischio.

Trattandosi di reati che presuppongono natura societaria ed attività finanziaria del soggetto giuridico con il quale il soggetto agente interagisce, tenuto conto dell'oggetto sociale dell'Ente che è fondazione senza scopo di lucro, si ritiene che tale tipologia di reati non possa interessare l'Ente medesimo.

3-4) Destinatari e linee di condotta finalizzate ad evitare la commissione di reati.

A seguito dell'analisi effettuata si è ritenuto di non prevedere alcun obbligo protocollare da parte dell'ente non essendo state rinvenute aree aziendali a rischio di commissione di detti reati.

In ordine a questi ultimi, pertanto, è sufficiente richiamare i principi contenuti nel codice etico e nella parte generale del presente modello.

5) Istruzioni e verifiche per l'OdV.

Fermo restando l'obbligo dell'OdV di riunirsi periodicamente così come stabilito nella parte generale del presente modello ed a prescindere dal suo intervento richiesto attraverso le segnalazioni delle criticità da chiunque provenienti, in ogni momento l'OdV, attraverso le formalità che lo stesso avrà cura di regolamentare, eserciterà i propri compiti di vigilanza verificando l'osservanza, l'adeguatezza e l'attuazione del modello rispetto ad eventuali aree a rischio di commissione dei reati in esame.

6) Protocolli specifici di prevenzione.

Data la particolarità specificità delle condotte punite non si ritiene di poter individuare alcuno specifico protocollo di condotta: si richiamano i principi contenuti nel codice etico e nella parte generale del presente modello.